



Per la tua Sicurezza Prova Blumatica

home / areetematiche / sicurezza / incendio

## Prevenzione al fuoco e normativa antincendio: modifiche in Gazzetta Ufficiale! Via il 21 ottobre 2019

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 24/04/2019 3

Il decreto del 12 aprile del Ministero dell'Interno contiene modifiche al DM 03/08/2015, che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco



Le modifiche - importantissime - al Codice di sicurezza antincendio italiano entreranno in vigore dal **21 ottobre 2019**. La data va cerchiata in rosso perché è ufficiale: deriva dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile, del **decreto del Ministero dell'Interno del 12 aprile 2019**, che **modifica il decreto 3 agosto 2015**, recante **l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi**, ai sensi dell'**art.15 del d.lgs. 139/2006**.

Ricordiamo che il **Consiglio Nazionale degli Ingegneri** ha già fatto chiarezza sulla **nuova normativa antincendio**, contenuta nel

documento della seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 21 febbraio scorso, dove **sono state presentate ed approvate le modifiche al DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi)** che prevedono l'eliminazione del cosiddetto "doppio binario" per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco.

La **circolare del CNI 361/2019 del 13 marzo**, quindi, è molto importante in materia di antincendio: in primis, si precisa che tutte le modifiche **entreranno in vigore 180 giorni (cioè 6 mesi...)** dopo la pubblicazione del decreto correttivo in Gazzetta Ufficiale e pongono fine al periodo transitorio (di circa quattro anni) di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi per la sola progettazione delle attività che non erano dotate di specifica regola tecnica.

### Nuovo Codice di prevenzione incendi: attività soggette all'obbligo e specifiche principali

## Il Magazine



## News

◀ Vedi tutte

Regime forfettario, ci rientro o no?

Saranno ben **42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011**, per le quali la **Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale**; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.

L'obbligo riguarderà **sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti** qualora le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare. Si allega un appunto di sintesi che chiarisce i casi particolari.

Le nuove modifiche precisano altresì che le disposizioni contenute nel Codice possono costituire utile riferimento sia per le attività non soggette, che per le attività soggette non rientranti nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011.

NB - **nel programma delle attività del CCTS sono in preparazione le RTV relative alle attività di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, asili nido, stazioni ferroviarie, nonché una modifica alla RTV sulle autorimesse.**

## Nuova normativa antincendio: focus sull'eliminazione del doppio binario

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con l'introduzione di alcune attività, tra le quali si sottolineano:

- l'introduzione dell'attività 69: **l'emanazione della RTV8 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l'applicazione del Codice. Pertanto viene indicata l'applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse;**
- l'introduzione dell'attività 72, legata a **edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc.;**
- l'introduzione dell'attività 73.

Inoltre, si dispone l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente "non normate", in sostituzione dei cd. "criteri tecnici di prevenzione incendi". Nello specifico:

- il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV "di nuova realizzazione";
- il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, a condizione che le misure di sicurezza esistenti nella parte dell'attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
- per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), si può continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il Codice all'intera attività;
- il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette
- per le attività dotate di RTV resta possibile scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

**SCARICA IL COMPENDIO DEL CNI CON LA TABELLA DEDICATA!!**

### ■ Leggi anche

- » Fuoco: ecco il nuovo decreto sulla sicurezza antincendio sui luoghi di lavoro con circolare esplicativa CNI
- » Prevenzione incendi nei condomini: nuove norme in Gazzetta e via dal 6 maggio 2019. Tutti i dettagli
- » Prevenzione incendi, rivoluzione al via! Approvato il DM che obbliga alle norme prestazionali per 42 attività



L'Agenzia delle Entrate tra requisiti e cause ostantive

Immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale: SCIA, permesso di costruire, parere. Cosa serve?

Prevenzione al fuoco e normativa antincendio: modifiche in Gazzetta Ufficiale! Via il 21 ottobre 2019

Riscatto della laurea, quanto mi costa? Ecco il nuovo simulatore di calcolo INPS

Sblocca Cantieri, la scheda riepilogativa del MIT su appalti, ricostruzione e commissari

Decreto Sblocca Cantieri: sulle distanze in edilizia tanto rumore per (quasi) nulla

Sblocca Cantieri, ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale! News su appalti, sismica, rigenerazione urbana

Spese di ristrutturazione edilizia con risparmio energetico: detrazione è valida anche se manca la comunicazione

Moduli edilizi unici: adeguamento finale per i comuni entro il 29 agosto 2019

Urbanpromo, le date e le sedi dell'edizione 2019 della manifestazione

